



ATTO DI GESTIONE DEL PERSONALE 21 FEBBRAIO 2014 N. 22

SEGRETARIO

RIFERIMENTO AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE:

**OGGETTO: DIVIETO ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE
ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE.**

**OGGETTO: DIVIETO ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE
ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE.**

IL SEGRETARIO

- VISTA la legge 30 marzo 2001 n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati”;
- PRESO ATTO che la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 16 marzo 2006, in esecuzione dell’articolo 15, comma 1) della succitata legge, ha sottoscritto un’intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- VERIFICATO che tra le attività elencate nell’allegato 1) all’intesa, al punto 4, sono ricomprese le mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di operatore socio-sanitario e, al punto 8, la guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B;
- CONSIDERATO che tra le mansioni affidate agli operatori socio- sanitari dipendenti dalla comunità montana e assegnati alle strutture residenziali e al il servizio di assistenza domiciliare è contemplato anche l’uso degli automezzi aziendali, a vario titolo;

DISPONE

1. IL DIVIETO assoluto, per tutto il personale operante presso le microcomunità per anziani e disabili e presso il servizio di assistenza domiciliare, di assumere alcolici e superalcolici, anche prima dell’inizio del servizio;
2. RICORDA che il datore di lavoro è autorizzato ad effettuare controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro, tramite il medico competente, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Il segretario
Alessandro Cama

AC